



IL COVID19 NON CI SCONFIGGERA'. SI E' RIVELATO UN NEMICO ACERRIMO E AGGUERRITO. OLTRE A MIETERE VITTIME E DIFFONDERE PANICO E PSICOSI, STA SFERRANDO UN ATTACCO SENZA PRECEDENTI ALLA NOSTRA ECONOMIA, STA METTENDO IN GINOCCHIO, OLTRE ALLE MEDIE E GRANDI AZIENDE, TUTTE QUELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI CHE RAPPRESENTANO IL CUORE DELL'ITALIA E IL SOSTENTAMENTO PER MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE. FAMIGLIE ITALIANE CHE SONO PERFETTAMENTE CONSAPEVOLI CHE TUTTI GLI AIUTI PROMESSI DAL GOVERNO SI CONCRETIZZERANNO NEI TEMPI E NEI MODI TIPICI DELLA BUROCRAZIA ITALIANA.

COSA CI RESTA DA FARE?

contare su noi stessi, come sempre fanno i lavoratori autonomi e le piccole e micro imprese italiane.

DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI AI NASTRI DI PARTENZA

i primi ai nastri di partenza saranno coloro che riusciranno a risollevarsi con meno sofferenze e potranno trasformare la tragedia in un'opportunità di crescita

COSA SUCCEDERA' QUANDO SI VEDRA' LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL?

ci sveglieremo in un mondo nuovo, con nuove modalita' di relazionarsi con il prossimo e nuove modalita' che regolano l'organizzazione e le procedure lavorative finalizzate a tutelare la nostra salute, la salute dei nostri collaboratori e lavoratori e, soprattutto, dei nostri familiari e dei nostri amici

DOVREMO COMPRENDERE E ACCETTARE CHE IL RISCHIO BIOLOGICO SARA' UN NUOVO COMPAGNO DI VITA, DI VITA QUOTIDIANA E LAVORATIVA

COSA E' NECESSARIO FARE PER PREPARARSI A SCATTARE AI NASTRI DI PARTENZA?

Occorre comprendere che le precauzioni che dovremo adottare serviranno ad affrontare la ripresa con serenità, sicurezza e certezze

occorre essere in armonia con le norme legislative relative alla gestione del RISCHIO BIOLOGICO sui luoghi di lavoro

al contrario potremmo essere lasciati ai box fino al momento in cui non ci adegueremo al rispetto delle norme procedurali e comportamentali

LEGGETE CON ATTENZIONE QUANTO DI SEGUITO ILLUSTRATO

Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la **task-force** cinese grazie alle tecnologie molecolari ha isolato l'agente eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-nCoV, non identificato prima nell'uomo.

Il **12 febbraio 2020** l'**Organizzazione mondiale della sanità** (OMS) ha identificato il **nome definitivo della malattia** in **COVID-19**, abbreviazione per **coronavirus disease 2019**.

Nello stesso giorno la **Commissione internazionale per la tassonomia dei virus** (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il **nome definitivo al virus** che causa

la malattia: **SARS-CoV2**, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della SARS. L'**emergenza di sanità pubblica internazionale** (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC9) è stata dichiarata dal Direttore generale dell'OMS il 30 gennaio 2020.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

deliberato, potenziale, occasionale

Non esiste solo il rischio biologico deliberato, ma anche quello occasionale e potenziale:

D.Lgs. n. 81/2008 - Art. 266- 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell'articolo 271: il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro.

Il rischio biologico può essere sia deliberato, ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell'ambito del ciclo produttivo, sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Per la valutazione del rischio l'articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 dispone che "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

Obblighi inderogabili del Datore di lavoro

In caso di epidemia dichiarata dalle autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del paese (Ministero della Salute, Regione competente) il datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di prevenzione e protezione, **ISTRUIRE, INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI**,

Il lavoro che implica contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è possibile la presenza di soggetti contagiosi, espone il lavoratore nell'ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. n. 81/2008, articoli 271 e 272 in particolare.

Il rischio da Coronavirus (Covid-19), o da epidemia influenzale, è rischio professionale se il lavoratore è esposto a tale rischio nel luogo di lavoro dove il datore di lavoro ha deciso debba essere svolta la prestazione lavorativa in misura significativa e per presenza di pubblico e di colleghi il cui stato di salute riguardo l'epidemia non è ragionevolmente verificato.

Deve essere oggetto della valutazione dei rischi, nonché di conseguente individuazione di istruzioni, procedure organizzative, residui, DPI e DPC finalizzati alla prevenzione e protezione.

Il Titolo X del D.Lgs 81/2008, relativo all'esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi inderogabili quali la valutazione del rischio, la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria; per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4 anche l'istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e quello dei casi di malattia e decesso.

E se il rischio di infezione da agenti biologici - compreso dunque quello relativo all'influenza da virus oppure la più grave polmonite da coronavirus (**Covid-19**) - è più alto nel comparto sanità, vi sono altri contesti lavorativi che possono essere interessati in modo piuttosto significativo dal

rischio di infezione da influenza pandemica, dagli aeroporti, all'attività di assistenza socio sanitaria e a domicilio, esercizi commerciali con afflusso di pubblico, studi professionali con accesso al pubblico, ristorazione, strutture ricettive del turismo, somministratori di cibi e bevande, comparto edilizio ecc.

È possibile distinguere quattro livelli di rischio per gli operatori:

1. Occupazioni a rischio di esposizione molto alto [operatori sanitari (OS) che eseguono manovre che generano aerosol su pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus, OS o laboratoristi che raccolgono o manipolano campioni provenienti da soggetti noti o sospetti per aver contratto il virus].
2. Occupazioni a rischio di esposizione alto [OS adibiti a mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus; OS adibiti al trasporto di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico all'interno di ambulanze, OS che eseguono autopsie di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico; addetti alle camere mortuarie].
3. Occupazioni a rischio di esposizione medio [lavoratori del pubblico impiego addetti agli sportelli, lavoratori nel settore del trasporto aereo e navale, personale scolastico, lavoratori del settore alberghiero, forze dell'ordine, lavoratori del commercio, in particolare addetti alle casse, impiegati di uffici con accesso al pubblico]
4. Occupazioni a rischio di esposizione basso [impiegati di uffici senza accesso al pubblico].

Le norme universali di protezione e prevenzione del rischio biologico hanno un valore generale e devono essere applicate ogni qualvolta si manifesti un rischio biologico potenziale, ipotetico/occasionale:

- rischio potenziale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte possono comportare una possibile esposizione ad una condizione di potenziale pericolo;
- rischio ipotetico/occasionale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte in presenza occasionale di microrganismi pericolosi o potenzialmente tali, possono ipoteticamente dar luogo ad un'esposizione capace di causare l'insorgenza di un danno alla salute del soggetto esposto.

Si applicano gli articoli 271 e 272 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008, come una “**composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD**, di agevole lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi.

Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente documento, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni”.

Nel caso del “**primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio)** il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del ‘decalogo’. Tale manifesto dovrà essere sostituito

quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle 'istruzioni grafiche per le prescrizioni da seguire

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori, clienti o pubblico in generale), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica, e/o rilevazione temperatura corporea con metodo a infrarossi, informando il destinatario del trattamento circa la gestione dei dati personali

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione”.

Nel caso di secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio) andranno adottate, le seguenti “**misure di prevenzione e protezione**”:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela, rilevazione temperatura corporea con metodo a infrarossi, informando il destinatario del trattamento circa la gestione dei dati personali

- Un'attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori, clienti o pubblico in generale), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica, e/o rilevazione temperatura corporea con metodo a infrarossi, informando il destinatario del trattamento circa la gestione dei dati personali

Con riferimento alle **“Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro”** del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il sito indica che in ambito lavorativo a rischio alto, medio e basso **il datore di lavoro:**

- “verifica che le misure di prevenzione contenute nel DVR, compreso l’uso dei DPI, siano conformi a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e circolari ministeriali specifiche relative al virus;**

- adegua all’attuale evento pandemico le azioni di prevenzione da mettere in atto, soprattutto per quanto riguarda l’informazione, la formazione, le procedure e l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo dei DPI”.**

L’ISPESL ha individuato tre tipi di **misure da adottare:**

a.**Strutturali:** riguardano l’ambiente nel quale viene svolta l’attività lavorativa (es. barriere fisiche di protezione, presidi per il lavaggio delle mani);

b.**Organizzative:** riguardano le procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il lavoratore (es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria, rilevazione temperatura corporea con metodo a infrarossi, informando il destinatario del trattamento circa la gestione dei dati personali);

c.**Comportamentali:** riguardano gli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale)

LE MISURE B) E C) VENGONO TRAGUARDATE ATTRAVERSO LA FREQUENZA A SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI A RISCHIO ALTO COSÌ COME DA DEFINIZIONI DEL TESTO UNICO LEGGE 81/08

La giurisprudenza

Omessa valutazione del rischio biologico – omessa formazione e informazione del personale (per analogia, non essendoci evidentemente sentenze pregresse)

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412 - Impresa agricola e inadeguata valutazione dei rischi specifici. Esposizione al rischio biologico e necessaria nomina del medico competente “Il tribunale ha correttamente evidenziato, in maniera approfondita, tutti gli elementi posti a base della condanna, giacché il documento per la valutazione dei rischi, presentava nel caso di specie numerose incongruenze e incompletezze (in un'impresa agricola dedicata all'allevamento principalmente di ovini, ma anche di suini e bovini risultavano indicati soltanto dipendenti adibiti alla pulizia delle stalle, rispetto ai quali peraltro, non erano analizzati con completezza i relativi rischi; pure essendo analizzati i rischi per le attività di coltivazione, ossia aratura erpicatura, fertilizzazione dei terreni, falciatura e trinciatura, non era indicato alcun lavoratore addetto, sul posto era presente una voliera con pollame senza che l'attività di avicoltura fosse indicata, non erano analizzati i rischi legati all'uso di attrezzature meccaniche dell'attività di allevamento, pur presenti né risultavano indicate le mansioni specifiche dei dipendenti).

Del pari congrua e logica appare la motivazione allorché evidenzia l'omessa indicazione del rischio biologico specifico esistente in una delle lavorazioni (in particolare correttamente evidenziando la sentenza impugnata come mentre il documento riconosceva la presenza di rischi biologici a pagina 47 non analizzava i rischi legati alla possibile presenza di agenti patogeni veicolati dagli animali, nonostante vi fossero lavoratori addetti alla mungitura e allevamento esposti a tali rischi biologici (derivanti dal contatto con gli animali).

La giurisprudenza di questa corte ha, in numerose occasioni, chiarito come non è solo l'assenza ma la incompletezza del DVR a concretizzare l'ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale. Anche in mancanza di un DVR aggiornato, resta comunque obbligatorio SOMMINISTRARE LA FORMAZIONE ex Accordo Stato Regioni del Dicembre 2011 per lavoratori a RISCHIO ALTO, dal momento che il rischio è stato accertato e documentato dagli organismi istituzionali che hanno decretato lo stato d'emergenza a tutti i livelli

IL CORSO PUO' ESSERE REALIZZATO IN MODO COMPLETAMENTE GRATUITO ATTRAVERSO I FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO DEI NOSTRI PARTNER FONARCOM E FONDITALIA. PER CHI NON ADERISSE AL SISTEMA DEI FONDI INTERPROFESSIONALI I COSTI SARANNO CONTENUTI TRA I 40 € E 100 € A PERSONA

PER COLORO CHE ADERIRANNO AL SISTEMA DEI FONDI SARA' NECESSARIO UNICAMENTE VERSARE UNA CAUZIONE PARI A 100€/AZIENDA CHE SARANNO RESTITUITI ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DEL CORSO

DURATA

ORE 8

MODALITA' FORMATIVA

VIDEOCONFERENZA

RELATORE

DR. DANILO PAPA – INFETTIVOLOGO

ATTREZZATURE NECESSARIE

NON FORNITE DA NOI

PC/PC PORTATILE/SMARTPHONE